



Nulla la notifica a casa del familiare

a cura dell'Avv. Maurizio Villani

La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che, quando la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario, giusta il disposto dei commi primo e secondo dell'art. 139 cod. proc. civ., va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, e, nel caso in cui non sia trovato in tali luoghi, l'atto va consegnato ivi, a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.

Ne consegue che il presupposto per l'esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla (Cass. n. 3445 del 1996 e n. 18202/16).

La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario, infatti, è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare (cfr. Cass. n. 18989 del 2015).

In tale ultima ipotesi, in cui, alla stregua del terzo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., il "vicino di casa", non avendo rilievo il rapporto fra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato, accettati di ricevere la copia dell'atto, il successivo quarto comma prescrive che il vicino stesso

sottoscriva l'originale, e l'ufficiale giudiziario dia notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se tale adempimento non ha avuto luogo consegue la nullità della notificazione della cartella di pagamento, costituente atto prodromico.

Il giudice d'appello incorre nell'errore di diritto quando, preso atto che la Commissione provinciale aveva rilevato come si legge nella sentenza di primo grado trascritta nel controricorso che "la realtà storica, ricostruita a posteriori, consente di accertare che il contribuente abita in un'unità immobiliare diversa da quella della parente", ha nondimeno affermato che "la notifica è avvenuta nel medesimo immobile, indirizzo e numero civico in cui il ricorrente aveva la propria residenza, qualificabile quindi, in qualche modo, "nella casa di abitazione", e nella persona della cognata dello stesso, quindi qualificabile, in un certo senso, come "persona di famiglia" ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura civile".

Con la nullità della notifica della cartella recante l'iscrizione a ruolo, atto prodromico rispetto all'intimazione di pagamento, viene meno il fondamento di quest'ultima.

Logicamente di questa giurisprudenza in tema di notificazione degli atti tributari bisogna tener conto per valutare l'opportunità o meno di rottamare le cartelle esattoriali in base al decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito definitivamente in legge giovedì 24 novembre 2016.

Applicabilità della sanzione all'acquirente per mancato versamento dell'imposta da parte del Notaio

Sentenza del 06/12/2016 n. 619/2 -
Comm. Trib. Reg. per il Molise

L'Agenzia delle Entrate di Campobasso, con appello proposto avverso la sentenza di primo grado, lamentava il mancato riconoscimento del vincolo di solidarietà passiva tra notaio e acquirente del cespite, atteso che "nonostante la qualità pubblicistica del professionista, il contribuente è comunque tenuto a controllare che la somma versata a titolo di imposta al notaio fosse da questi correttamente ed

effettivamente versata all'Erario".

La CTR, concludendo in senso opposto a quanto stabilito dai primi giudici, ritiene, invece che, nonostante il notaio sia responsabile d'imposta, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto.

In tal senso si è infatti espressa a più riprese la Suprema Corte: prima con la sentenza 13653/2009, poi con l'Ordinanza 5016/2015 ed infine con le sentenze 9952/2015 e 12755/2016.

Fonte : www.giustiziatributaria.gov.it

